

Dall'Austria l'ultima #conferma

■ L'esperienza normativa nel Paese a noi confinante può spiegarci quello che presumibilmente accadrà in Italia. Il Parlamento di Vienna ha prima varato una legge "light" sulle unioni omosessuali e poi la Corte costituzionale le ha sostanzialmente equiparate al matrimonio

di Giancarlo Cerrelli

Come è noto, è in corso presso il Senato della Repubblica, l'esame del disegno di legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. La posta in gioco, tuttavia, va ben oltre l'approvazione di una legge che riconosca legittimità giuridica a tali unioni - circostanza questa che sembra, purtroppo, essere stata già digerita dalla maggior parte dei senatori; invero, il suddetto disegno di legge ha una valenza simbolica che è volta ad attuare una piena equiparazione del matrimonio eterosessuale con quello omosessuale.

In tale prospettiva, vi è una particolare propensione da parte di molti senatori - l'ho rilevato personalmente durante la mia audizione in Commissione giustizia - a prevedere l'inclusione in tale disegno di legge anche del diritto di adozione di minori a favore dei soggetti omosessuali che andranno a costituire tali unioni.

Il disegno di legge Cirinnà, al momento, indica all'art. 1, n. 4, che il documento attestante lo stato dell'unione «deve contenere i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile».

Il premier Renzi, invero, ha annunciato da tempo che il modello che sarà recepito dal governo come paradigma per disciplinare le unioni gay in Italia, sarà quello tedesco, che non consente l'adozione congiunta di minori, ma dà la possibilità ai conviventi omosessuali di adottare i figli naturali e adottivi del partner, attuando, così, la cosiddetta *stepchild adoption*.

L'approvazione delle unioni civili omosessuali, tuttavia, sarà il mezzo che consentirà l'introduzione dell'adozione gay nel nostro ordinamento. Tale assunto non è per niente apodittico; tanto è vero che, i parlamenti dei Paesi che, inizialmente avevano approvato una legislazione a favore delle unioni civili omosessuali - senza prevedere il diritto di adozione a favore dei soggetti che costituivano l'unione gay - sono stati costretti, dopo pochi anni, dalle Corti Costituzionali nazionali a prevedere tale diritto nel loro ordinamento.

È il caso, ad esempio della Germania, in cui la Corte Costituzionale tedesca, con la sentenza del 19 febbraio 2013 ha esteso il diritto di adozione al convivente omosessuale a favore del figlio adottivo del partner, ritenendo che l'esclusione di adozione successiva a favore del partner di unione civile registrata violasse il principio generale di uguaglianza.

Un caso recentissimo, ma ancora più emblematico, riguarda un altro Paese a noi vicino: l'Austria.

In questa circostanza, dapprima è stata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, che nel caso *X AND OTHERS v. AUSTRIA*, con sentenza del 19 febbraio 2013, aveva accolto il ricorso promosso da una donna omosessuale austriaca - che nel suo Paese si era vista negare la possibilità di adottare il figlio della propria convivente come, invece, consentito per le coppie



conviventi di sesso diverso - decidendo che tale negazione costituiva discriminazione per orientamento sessuale e violazione del diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU).

Così il Parlamento austriaco è stato obbligato, in risposta a quanto sancito dalla Corte di Strasburgo a promulgare il 1° agosto 2013 una legge che consentisse alle coppie omosessuali l'adozione del figlio biologico

coppie sposate sarebbe stata preclusa alle richiedenti l'adozione coparentale dalla legge vigente».

Così, la Corte Costituzionale prendendo spunto da tale caso ha rilevato in tale innovativa sentenza, che «il legislatore non potrebbe dimostrare che le coppie registrate omosessuali fondamentalmente e in modo generale sarebbero essenzialmente meno adatte a crescere in modo positivo

essere adottata alcuna giustificazione oggettiva per impedire ai partner di una tale unione di accedere all'adozione congiunta di un bambino.

È rivelatore dell'ideologia che sta alla base delle decisioni di numerose corti di giustizia, che la Corte austriaca inserisca, a sostegno della sua decisione, l'assunto che i bambini non abbiano bisogno di genitori eterosessuali o omosessuali, ma di genitori che si prendano cura di loro e li amino.

Non dobbiamo meravigliarci se troveremo tali motivazioni alla base di sentenze di nostri giudici nazionali: le Corti di giustizia, infatti, dialogano fra loro.

Si tratta di un dialogo multi-forme, trattandosi non solo di rapporti, per così dire, tipici - quali quelli fra le corti nazionali e quelle sovranazionali - ma anche atipici, quali sono quelli fra le corti nazionali.

Ed è interessante osservare come tali rapporti atipici vengano in rilievo - nel senso che costituiscono il presupposto di riferimenti giurisprudenziali a supporto delle decisioni - con riferimento ai casi giudiziari che coinvolgono questioni di diritti fondamentali e soprattutto quando si tratta di prospettare regolamentazioni contrastanti con il diritto vigente.

Il nostro Parlamento si convinca, d'altra parte, che non è per niente necessario costituire un nuovo istituto per concedere diritti alle persone omosessuali, i diritti sono, infatti, già riconosciuti ai conviventi dal nostro ordinamento; un eventuale nuovo istituto che prevedesse le unioni civili, tra l'altro, diventerebbe il pretesto per le Corti di giustizia per l'inserimento nel nostro ordinamento dell'adozione a favore delle unioni omosessuali.

Sarebbe opportuno che sia il parlamento, sia le corti di giustizia tenessero conto, per ciò che riguarda l'omogenitorialità, del cosiddetto "principio di precauzione", inteso come condotta cautelativa per decisioni di questioni scientificamente controverse. Tale principio può essere riassunto dall'apoforisma "prevenire è meglio che curare" e si applica non a pericoli già identificati, ma a pericoli potenziali di cui non si ha ancora conoscenza certa.

Le conseguenze dell'omogenitorialità a lungo termine - con buona pace della Cassazione italiana (Cass. n. 601/2013) che ha statuito che crescere in una famiglia omosessuale non può avere ripercussioni negative sullo sviluppo del minore se questo non viene provato con dati scientifici - non sono ancora note, pertanto, l'uso del "principio di precauzione" sembra essere la decisione più saggia, per non dover constatare, tra qualche anno, di aver reso infelici degli esseri umani innocenti. ■

Dopo l'approvazione di una legge analoga al nostrano "dalla Cirinnà", il Parlamento austriaco si è trovato obbligato a promulgare una legge che consentisse alle coppie omosessuali l'adozione del figlio biologico del partner; la Corte costituzionale ha rimosso l'ultimo ostacolo consentendo loro ogni adozione

del partner, escludendo, tuttavia, a tali coppie, l'adozione congiunta di figli non biologici. A rimuovere, però, quest'ultimo ostacolo ci ha pensato la Corte Costituzionale austriaca che con sentenza dell'11 dicembre 2014, ma resa pubblica pochi giorni fa, ha rimosso definitivamente il divieto di adozione per i partner omosessuali facenti parte di una partnership registrata.

Il caso è stato sollevato da due donne, che «vivono dal 1998 in una convivenza come quella coniugale, stabile, caratterizzata da mutuo impegno e sostegno e di reciproca responsabilità, dedizione e cura, fondata su un legame profondo ed esclusivo. Il 14 febbraio 2011 [le due donne] hanno stipulato una partnership registrata e il 13 marzo 2012 la seconda richiedente ha partorito una figlia attraverso PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) in Germania.

«Le tre [le due donne e la bambina, n.d.r.] - afferma la sentenza - vivono in armonia e stabilità consone alla crescita armoniosa della bimba». Il tribunale (*Beriksgerecht*) di Braunau ha così autorizzato il 17 gennaio 2014 l'adozione della bimba da parte della prima richiedente. Le richiedenti desideravano un secondo figlio e «come molte coppie sposate in una situazione analoga» sarebbero volute diventare genitori adottivi di un bambino in stato di adottabilità. La Corte, dunque, a quel punto ha tenuto ad evidenziare che «al contrario che alle

bambini offrendo stabilmente da genitori protezione e sicurezza stabili, di quanto non lo siano le coppie coniugate eterosessuali, cosicché non possa venire lasciata ai tribunali la verifica del bene del bambino nel singolo caso». Le coppie registrate omosessuali e le coppie coniugate eterosessuali si troverebbero riguardo all'adozione in una situazione comparabile. La partnership registrata riprodurrebbe specularmente il matrimonio. «Lo status giuridico dei partner registrati - continua il giudice delle leggi austriaco - corrisponderebbe ampiamente a quello dei coniugi, in particolare in riferimento ai doveri reciproci dei partner e allo scioglimento della partnership». Le coppie omosessuali - continua la Corte Costituzionale - sarebbero esattamente ugualmente adatte a crescere ed educare bambini come le coppie eterosessuali. I bambini non avrebbero bisogno di genitori eterosessuali o omosessuali, ma di genitori che si prendano cura di loro e li amino. Lo scopo alla base della limitazione della adozione coparentale alle coppie coniugate, di consentire l'adozione coparentale solo alle partnership stabili, potrebbe essere conseguito anche senza differenziazione tra coppie eterosessuali ed omosessuali. Le partnership omosessuali non sarebbero affatto meno stabili delle partnership eterosessuali. Il tasso di separazioni sarebbe perfino inferiore tra le partnership registrate che tra i matrimoni.

Pertanto la Corte ha ritenuto che «non è evidente alcuna giustificazione oggettiva per impedire *four court* giuridicamente ai partner registrati la genitorialità adottiva congiunta nei confronti di un bambino. In particolare le disposizioni contestate non possono venire giustificate nemmeno con la difesa del matrimonio o della famiglia tradizionale (v. corte EDU 24.07.2003, caso Karner, Appl. 40.016/98 [n.40]; caso X et al., n. 138 s.); le partnership registrate non sono dal punto di vista sociale in rapporto di alternative al matrimonio e l'adozione coparentale di un bambino da parte di partner registrati idonei nel caso specifico non può costituire un pericolo per il matrimonio (cfr. corte Costituzionale 10.12.2013, L. 16/2013, n. 54 et al.)».

Le motivazioni di tale sentenza preconizzano ciò che accadrà in Italia una volta che saranno approvate le unioni civili omosessuali. Ciò avverrà proprio perché contro le unioni civili registrate che riprodurranno specularmente il matrimonio - anche se con una denominazione differente - non potrà

LACROCE
quotidiano di politica, cultura e sport

www.lacrocquotidiano.it

Organo dell'Associazione "Voglio la Mamma"

REGISTRATO AL TRIBUNALE DI ROMA AL NUMERO 235/2014 DEL 23 OTTOBRE 2014

ISSN: 2420-8612

EDITORE: Social Network s.r.l. - Piazza del Gesù 47 - 00186 Roma

DIRETTORE RESPONSABILE: Mario Adinolfi adinolfi@gmail.com

STAMPATO DA Stampa quotidiana s.r.l. - loc. Colle Marangeli - 67063 Oricola (Aq)

Qualprinters s.r.l. - Via Enrico Mattei 2 - 20852 Villasanta (MB)

DISTRIBUITO DA Press di Distribuzione e Stampa Multimedia s.r.l.

Via Mondadori 1 - 20090 Segrate (MI)

REDAZIONE: Piazza del Gesù 47 - 00186 Roma

Per info su abbonamenti e inserzioni pubblicitarie scrivere a lacrocequotidiano@gmail.com

seguici su www.facebook.com/lacrocequotidiano